

Nota tecnica della Commissione per la contabilità economico-patrimoniale relativa all’impatto delle disposizioni di cui al D.I. 08/06/2017 n. 394 di revisione e aggiornamento del D.I. 19/2014

<p>Decreto interministeriale 14 gennaio 2014, n. 19 “Principi contabili e schemi di bilancio in contabilità economico-patrimoniale per le università”</p> <p align="center"><u>TESTO NORME MODIFICATE</u></p>	<p align="center"><u>RACCOMANDAZIONI PER ALLINEAMENTO BILANCI ATENEI ALLE MODIFICHE DEL D.I. 19/2014 INTRODOTTE DAL D.I. 394/2017</u> <u>(con richiami al D.I. 394/2017 e alle Istruzioni precedente Nota MIUR prot. 11734 del 09/10/2017)</u></p>
	<p>PREMESSA</p> <p>L’intervento di modifica operato dal D.I. 08/06/2017 n. 394/2017 comporta la necessità, da parte degli Atenei interessati, di porre in essere specifiche analisi in merito all’impostazione dei loro bilanci di esercizio chiusi fino all’esercizio 2017, per verificare la compatibilità delle valutazioni effettuate rispetto ai nuovi principi introdotti su alcune delle poste relative.</p> <p>Si deve ritenere che l’intervento di adeguamento, al fine di garantire, l’omogeneità dei dati di bilancio del sistema universitario, debba essere operato, al più tardi, in occasione della stesura del bilancio di esercizio 2018.</p> <p>Gli Atenei dovranno segnalare e descrivere, riassuntivamente in apposito paragrafo della nota integrativa e in dettaglio a commento delle singole poste, le attività che, in ragione dell’adeguamento ai principi contabili modificati, hanno comportato la modifica dei criteri di valutazione e di conseguenza di rappresentazione delle poste di bilancio (attivo, passivo e patrimonio netto) e gli effetti sui risultati degli esercizi chiusi successivamente all’adozione della contabilità economico patrimoniale (COEP).</p> <p>All’interno del suddetto paragrafo è opportuno l’inserimento di una tabella di raccordo con descrizione delle modifiche intervenute per le singole poste interessate e le variazioni patrimoniali ed economiche relative, con la corrispondente ricaduta nel bilancio di riferimento.</p> <p>Anche gli Atenei che non hanno dovuto porre in essere alcun intervento di adeguamento, in quanto le loro valutazioni risultavano già adeguate ai nuovi principi, dovranno segnalare tale condizione nel ridetto paragrafo che potrà essere denominato “<i>Variazioni ai principi di valutazione in conseguenza della modifica del D.I. 394/2017 ed effetti sulle poste di bilancio</i>”. Lo stesso dovranno fare coloro</p>

	<p>che, eventualmente, hanno operato l'adeguamento in occasione della chiusura del bilancio per l'esercizio 2017.</p> <p>Facendo seguito alla precedente nota MIUR prot. 11734 del 09/10/2017, i cui indirizzi e contenuto vengono integralmente confermati, nel seguito vengono formulate istruzioni per l'applicazione delle modifiche nella fase transitoria e l'adeguamento delle relative poste di bilancio, ipotizzando anche alcune casistiche che non siano state fatte già oggetto di analisi e illustrazione nel Manuale Tecnico Operativo (MTO).</p> <p>L'adeguamento comporta inoltre la necessità di rendere compatibile la rappresentazione delle voci del bilancio di esercizio 2018 a quelle dell'esercizio 2017, sulla base del nuovo schema di stato patrimoniale e conto economico, in ragione della necessità di comparazione di cui all'articolo 2 del D.l. 19/2014.</p> <p>Si precisa che ove le disposizioni transitorie nel seguito esposte facciano riferimento alla necessità di adeguare le valutazioni dell'attivo e passivo patrimoniale e, di conseguenza, del differenziale di patrimonio netto per le modifiche che siano riferibili a poste presenti nella ricostruzione o che dovevano esserlo alla data di impianto dello Stato Patrimoniale Iniziale (SPI), dovrà procedersi con l'adeguamento del valore "fondo di dotazione dell'Ateneo" di cui all'art. 5, comma 1, lettera l) del D.l. n. 19/2014.</p>
<p style="text-align: center;">Art. 3 (Schemi di bilancio)</p> <p>1. ... 2. ... 3. In calce allo Stato Patrimoniale devono essere esposte le garanzie prestate direttamente o indirettamente, l'ammontare complessivo degli impegni assunti con soggetti terzi, non ancora tradotti in scritture contabili, ed ogni altra posta classificabile tra i Conti d'Ordine, secondo i criteri stabiliti dal principio contabile n. 22 emanato dall'OIC.</p>	<p>L'articolo 1, comma 1, lettera a) del D.l. 394/2017 modifica l'articolo 3, comma 3 del decreto interministeriale 19/2014, prevedendo l'eliminazione del riferimento al principio contabile n. 22 emanato dall'OIC. La modifica è dettata dall'opportunità di evitare riferimenti specifici che nel tempo possono risultare incongruenti con l'evoluzione normativa e dei richiamati principi OIC nelle versioni aggiornate.</p> <p>Ciò non comporta tuttavia effetti in merito alla formazione del bilancio di esercizio. Le previste informazioni dei conti d'ordine, in conformità alle istruzioni contenute nel Manuale Tecnico Operativo per le casistiche ivi indicate, se compatibili con la versione dei principi OIC in vigore fino al 31/12/2015, devono essere mantenute e aggiornate in riferimento ad eventuali ulteriori variazioni delle poste derivanti dalle modifiche dei principi di valutazione operate dal D.l. n. 394/2017.</p>

Art. 4

(Principi di valutazione delle poste)

1. Le voci di Stato Patrimoniale ed i relativi principi di valutazione sono:

....

b. Immobilizzazioni materiali

....

Per la valutazione del patrimonio librario bisogna distinguere tra:

- le collezioni o comunque i libri che non perdono valore nel corso del tempo: sono iscritti tra le immobilizzazioni di Stato Patrimoniale e non vengono ammortizzate;
- nel caso di libri che perdono valore nel corso del tempo, gli atenei, tenendo conto del valore intrinseco degli stessi, possono considerare alternativamente tre metodi:
- «patrimonializzazione» degli acquisti. In questo caso, il costo di acquisto dei libri deve essere iscritto tra le immobilizzazioni.

Ogni informazione riguardante l'ammortamento annuale dei volumi e la loro gestione come cespiti, la registrazione delle perdite di valore subite dai volumi o il loro deterioramento, la valutazione del valore iniziale dei volumi costituenti la dotazione della biblioteca, tenuto conto del passaggio dalla contabilità finanziaria a quella economico-patrimoniale, deve

essere riportata in Nota integrativa.

- iscrizione nell'attivo patrimoniale, ~~ai sensi dell'articolo 2426 n. 12 codice civile~~, ad un valore costante qualora siano costantemente rinnovate, e complessivamente di scarsa importanza in rapporto all'attivo di bilancio, sempreché non si abbiano variazioni sensibili nella loro entità, valore e composizione;
- iscrizione interamente a costo del valore annuale degli acquisti di volumi. Adottando questo approccio, ovviamente, viene meno qualunque rappresentazione della consistenza patrimoniale del patrimonio librario, ma vengono superati tutti i problemi legati a tale processo di «patrimonializzazione»: valutazione della consistenza iniziale, registrazione di eventuali perdite di valore, ammortamento annuale.

In ogni caso, l'adozione di un approccio in luogo dell'altro deve essere debitamente evidenziato e giustificato nella Nota Integrativa.

Le immobilizzazioni materiali qualificate come "beni di valore culturale, storico, artistico, museale" non vengono assoggettate ad ammortamento, perché tendono a non perdere valore nel corso del tempo.

Nel caso di donazione, lascito testamentario o altre liberalità, le università valorizzano e capitalizzano il bene, sulla base del valore indicato nell'atto di donazione o **successione**

L'articolo 2, comma 1, lettera a) del D.I. 394/2017 modifica l'articolo 4 del decreto interministeriale 19/2014, prevedendo l'eliminazione del riferimento all'art. 2426 n. 12 codice civile.

La modifica è dettata dall'opportunità di evitare riferimenti specifici che nel tempo possono risultare incongruenti.

In questo caso occorre riferirsi alle indicazioni presenti per la casistica nel MTO in quanto esemplificative delle casistiche oggetto d'interesse delle parti modificate e verificare se l'impostazione prescelta risulta compatibile con le regole e i principi del Decreto.

L'articolo 2, comma 1, lettera b) del D.I. 394/2017, modifica l'articolo 4 del decreto interministeriale 19/2014, prevedendo, nel caso di donazione, lascito testamentario o altre liberalità, la possibilità di valorizzare i beni tenendo conto del valore indicato non solo nell'atto di donazione ma anche

o, in mancanza, **per gli immobili sulla base del valore catastale e per gli altri beni** sulla base di una relazione di stima da parte di un esperto del settore. Il bene:

- se non soggetto ad ammortamento, deve essere iscritto nelle immobilizzazioni materiali, e il corrispondente valore deve essere iscritto ~~nel Patrimonio Netto (sezione Patrimonio vincolato), in un fondo di riserva adeguatamente distinto come Provento al momento del ricevimento;~~
- se soggetto ad ammortamento, deve essere iscritto nelle immobilizzazioni materiali con contropartita una voce di ~~Conto Economico (provento straordinario) Provento~~ da riscontare opportunamente a fine di ciascun anno, secondo il piano di ammortamento dei beni.

nell'atto di successione, al fine di completare i riferimenti delle diverse ipotesi di provenienza per gli atti a titolo gratuito. Inoltre, al fine di rendere omogenea la valutazione degli immobili indipendentemente dalla loro provenienza, è stata prevista la relativa valorizzazione conforme al principio.

L'articolo 2, comma 1, lettera c) e d) del D.I. 394/2017 modifica l'articolo 4 del decreto interministeriale 19/2014, prevedendo, disposizioni omogenee per la valorizzazione delle immobilizzazioni provenienti da atti di donazione con le disposizioni in materia di principi contabili nazionali ai quali i principi specifici per le università si uniformano.

Occorre adeguare la valutazione delle poste per le università che hanno iscritto immobilizzazioni nell'attivo dello stato patrimoniale con criteri difformi da quelli indicati.

Alla chiusura del bilancio dell'esercizio 2018 il valore dei beni che rientrano nella fattispecie di quelli ricevuti per atti di liberalità dovrà corrispondere:

- al valore indicato nell'atto di acquisto per donazione o successione
- oppure in mancanza del primo, se beni immobili al valore catastale come indicato nel MTO, se beni mobili sulla base di una relazione di stima di un esperto.

Se il bene la cui valutazione è oggetto di variazione è soggetto ad ammortamento, il valore del fondo dovrà essere ricostruito e commisurato al valore storico o convenzionale di cui sopra e così dovrà essere ricostruito anche il valore del risconto passivo sulla base della proporzione del nuovo valore residuo ammortizzabile.

La differenza del valore del bene (fondo ammortamento / valore dell'immobilizzazione / risconto passivo), dovrà trovare imputazione ad incremento / riduzione del valore netto patrimoniale d'impianto dello SPI, se la donazione è avvenuta negli esercizi anteriori all'implementazione della COEP (non potendo avere rilevanza economica nel corso degli esercizi COEP), o fra le sopravvenienze attive e/o passive, se la donazione è intervenuta successivamente all'impianto della COEP e comunque per l'ammontare relativo alla differenza sulle eventuali quote di ammortamento imputate (avendo avuto rilevanza sulla formazione del risultato di esercizio COEP).

Se il bene invece non è soggetto ad ammortamento la differenza di valutazione dovrà trovare imputazione ad incremento / riduzione del valore netto patrimoniale d'impianto dello SPI, se la donazione è avvenuta negli esercizi anteriori all'implementazione della COEP (non potendo avere rilevanza economica nel corso degli esercizi COEP), o fra le sopravvenienze attive e/o passive, se la donazione è intervenuta successivamente all'impianto della COEP (avendo avuto rilevanza sulla formazione del risultato di esercizio COEP).

c. Immobilizzazioni finanziarie

Nello specifico contesto degli atenei rientrano in questa categoria le partecipazioni destinate ad investimento durevole.

Nella valutazione si considera il costo sostenuto per l'acquisizione della partecipazione comprensivo degli oneri accessori, rettificato in diminuzione in presenza di perdite durevoli di valore. Le partecipazioni in aziende, società o altri enti controllati e collegati, **in presenza di perdite durevoli di valore**, sono valutate ~~in base al "metodo del patrimonio netto" di cui all'articolo 2426, comma 4, del codice civile all'importo corrispondente alla frazione del Patrimonio netto risultante dall'ultimo bilancio approvato dei medesimi.~~

Si rammenta che per i beni derivanti da liberalità non soggetti ad ammortamento il MTO prevede la costituzione di apposita riserva di patrimonio netto vincolata in relazione all'indisponibilità del relativo valore iscritto. Questa in ragione dell'eventuale variazione del valore iscritto, sulla base della modifica dei criteri di cui sopra, dovrà essere adeguata conformemente ai criteri e modalità in precedenza indicati.

L'articolo 2, comma 1, lettera e), del D.l. 394/2017 modifica l'articolo 4 del decreto interministeriale 19/2014, nella parte riferita alle immobilizzazioni finanziarie, lettera c). In particolare, la modifica rende omogeneo, per tutte le partecipazioni possedute, l'utilizzo del metodo di valutazione stabilito dall'art. 2426, comma 1, numero 1, del codice civile e solo in presenza di perdite durevoli di valore prevede l'utilizzo dell'importo corrispondente alla frazione del Patrimonio netto risultante dall'ultimo bilancio; in tal modo si ottiene una notevole semplificazione nella valutazione da parte degli atenei senza altresì pregiudicare la correttezza della rappresentazione in linea con i principi civilistici.

Gli Atenei dovranno verificare le partecipazioni distinguendo fra quelle in aziende, società o altri enti controllati e collegati e le altre.

Per tutte le partecipazioni la valutazione corrisponderà al costo di acquisto della partecipazione normalmente costante e suscettibile di incremento solo in presenza di maggiori conferimenti.

L'eventuale rettifica in diminuzione del valore sarà sempre subordinata alla presenza di perdite durevoli di valore e presupporrà la sostituzione della valutazione standard di cui sopra con l'importo corrispondente:

- per la prima tipologia di partecipazioni (quelle in aziende, società o altri enti controllati e collegati), alla frazione di patrimonio netto risultante dall'ultimo bilancio approvato dalla partecipata;
- per la seconda tipologia di partecipazioni (le altre diverse da controllate e controllate), ad altro dato che potrà essere ragionevolmente corrispondente alla frazione di patrimonio netto risultante dall'ultimo bilancio approvato dalla partecipata o a minor valore ove si dovesse ritenere sussistere un maggior rischio potenziale di ulteriore perdita di valore.

Alla chiusura del bilancio dell'esercizio 2018 occorre pertanto adeguare la valutazione delle poste per le università che hanno iscritto immobilizzazioni finanziarie derivanti da partecipazioni nell'attivo dello stato patrimoniale con criteri difforni da quelli indicati se i valori risultano più

elevati di quelli determinabili con l'applicazione del principio modificato.

La differenza in riduzione del valore della partecipazione dovrà trovare imputazione in riduzione del valore netto patrimoniale d'impianto dello SPI, se la partecipazione esisteva già negli esercizi anteriori all'implementazione della COEP e gli eventi che causano la variazione sono antecedenti alla medesima data dello SPI (non potendo avere rilevanza economica nel corso degli esercizi COEP), o fra le sopravvenienze attive e/o passive, se la variazione che comporta la revisione della valutazione è intervenuta successivamente all'impianto della COEP (avendo avuto rilevanza sulla formazione del risultato di esercizio COEP).

.....

g. Ratei e Risconti

Nella voce ratei e risconti attivi devono essere iscritti rispettivamente i proventi di competenza dell'esercizio esigibili in esercizi successivi, e i costi sostenuti entro la chiusura dell'esercizio, ma di competenza di esercizi successivi. Nella voce ratei e risconti passivi devono essere iscritti rispettivamente i costi di competenza dell'esercizio esigibili in esercizi successivi e i proventi percepiti entro la chiusura dell'esercizio, ma di competenza di esercizi successivi. Possono essere iscritte in tali voci soltanto quote di costi e proventi, comuni a due o più esercizi, l'entità dei quali varia in ragione del tempo.

I ratei ed i risconti trovano applicazione negli atenei, tra l'altro, nella valutazione per competenza dei proventi su commessa, per la gestione dei contributi in conto capitale, nell'imputazione della quota di competenza della contribuzione studentesca, nella gestione dei proventi per il finanziamento di borse e i contratti pluriennali (ad esempio,

borse di dottorato, assegni di ricerca, ecc).

I ratei e i risconti devono essere valutati secondo il principio della competenza economica.

Nella valorizzazione dei ratei attivi o dei risconti passivi nel contesto universitario assume particolare rilievo la competenza dei proventi relativi ai progetti, **alle commesse** e alle ricerche in corso finanziate o cofinanziate da soggetti terzi. Tali progetti, **commesse** o ricerche possono essere pluriennali o annuali a seconda degli accordi assunti con l'ente finanziatore e al tipo di attività che si sta realizzando.

~~Per le commesse annuali la valutazione avviene al costo, per le commesse pluriennali la valutazione, a scelta dell'ateneo, avviene al costo o in base allo stato avanzamento lavori. Per i progetti, le commesse o le ricerche finanziate/cofinanziate annuali la valutazione avviene in base al criterio della commessa completata; per i progetti, le commesse o le ricerche finanziate/cofinanziate pluriennali la valutazione avviene in base al criterio della commessa completata ovvero, in relazione a condizioni contrattuali e/o di finanziamento riconducibili allo stato avanzamento lavori, in base al criterio della percentuale di completamento. Nella Nota Integrativa sono fornite indicazioni sul metodo utilizzato. Nel caso di commesse pluriennali la scelta deve essere univoca per tutti i progetti/ricerche dell'ateneo.~~

L'articolo 2, comma 1, lettera f), del D.I. n. 394/2017 modifica l'articolo 4 del decreto interministeriale 19/2014, nella parte riferita ai ratei e risconti, lettera g). In particolare, la modifica consente di ricondurre la fattispecie ad un contesto maggiormente omogeneo dei proventi relativi a progetti, commesse o ricerche finanziate/cofinanziate e loro rappresentazione contabile. Considerata la rilevanza delle commesse, dei progetti e delle ricerche finanziate o co-finanziate da soggetti terzi per l'attività universitaria viene prevista una specifica area nell'attivo e nel passivo dello Stato Patrimoniale, in luogo del previgente conto dei ratei e risconti per darne piena evidenza. Gli atenei dovranno procedere alla revisione dei criteri di rilevazione e valutazione delle poste riferite a progetti, commesse e ricerche finanziate e/o cofinanziate pluriennali per verificare l'idoneità del criterio utilizzato in relazione alla caratteristica del contratto / regolamento che ne disciplina l'erogazione (criterio della commessa completata o della percentuale di completamento).

Le poste interessate, a livello patrimoniale, potranno essere quelle dei ratei attivi e/o dei risconti passivi, nonché quelle dei crediti, anche per fatture da emettere nel caso di commesse o ricerche aventi carattere e rilevanza commerciale.

La riclassificazione comporterà la suddivisione delle poste per consentire l'inserimento delle informazioni nelle nuove voci dell'attivo e passivo dello stato patrimoniale quali:

D) RATEI ATTIVI PER PROGETTI E RICERCHE IN CORSO

d1) Ratei attivi per progetti e ricerche finanziate o co-finanziate in corso

F) RISCONTI PASSIVI PER PROGETTI E RICERCHE IN CORSO

f1) Risconti passivi per progetti e ricerche finanziate e co-finanziate in corso

Questo dovrà tenere conto anche della necessità di comparazione dei dati risultanti alla chiusura dell'esercizio 2017 e i valori a quella data dovranno quanto meno essere riallocati nelle diverse voci di rappresentazione del bilancio secondo lo schema in vigore.

Per la valutazione, al fine di evitare eccessiva complessità nell'operazione, a livello transitorio, si ritiene possibile, per i progetti e commesse in corso alla chiusura dell'esercizio 2017, consentire, fino ad esaurimento, l'impostazione precedente fatto comunque salvo l'esigenza di rappresentare la posta nella corretta collocazione secondo l'attuale schema di bilancio. Quindi la valutazione di queste poste nel bilancio 2017 può rimanere immutata.

I proventi relativi ai progetti, **alle commesse e alle ricerche finanziate/cofinanziate** sono registrati come ricavi e non come anticipi. Nel caso in cui nell'anno i costi registrati siano maggiori dei proventi, è quindi necessario valorizzare i proventi di competenza e iscrivere il rateo attivo a Stato Patrimoniale, **nell'apposita area specifica dell'attivo**, nel caso opposto, quando i proventi sono maggiori dei costi, è necessario rinviare parte dei primi agli esercizi successivi con lo strumento contabile del risconto passivo, **da iscrivere a Stato Patrimoniale, nell'apposita area specifica del passivo.**

Art. 5

(Criteri di predisposizione del primo Stato Patrimoniale)

1. Al fine della predisposizione del primo Stato Patrimoniale gli atenei, tenendo conto delle proprie specificità, si attengono ai seguenti criteri:

....

b) Immobili e terreni di terzi a disposizione: sono iscritti al valore di acquisto ovvero, se non disponibile, al valore catastale. Il relativo valore va imputato nei conti d'ordine, ~~salvo i casi in cui l'ateneo non abbia diritti reali perpetui su tali beni; in quest'ultimo caso anche il valore di tali immobili va imputato tra le immobilizzazioni;~~

L'articolo 3, comma 1, lettera a) del D.l. n. 394/2017 modifica l'articolo 5 del decreto interministeriale 19/2014, nella parte riferita agli immobili ed ai terreni di terzi a disposizione, lettera b). In particolare, la modifica rende omogenea la classificazione nei conti d'ordine di tutti gli immobili di terzi concessi in uso, anche perpetuo e gratuito, agli atenei, riallineando la previsione dell'art. 5 a quella dell'art. 4 del decreto interministeriale 19/2014.

Occorre adeguare la valutazione delle poste per le università che hanno iscritto fra le immobilizzazioni di proprietà, nell'attivo dello stato patrimoniale, beni immobili in uso a vario titolo. I suddetti valori devono essere estrapolati e alla chiusura del bilancio dell'esercizio 2018 il valore dei beni che rientrano nella fattispecie di quelli ricevuti in uso, anche perpetuo:

	<p>- deve essere stornato e indicato nei conti d'ordine;</p> <p>- il valore del relativo fondo di ammortamento, corrispondente al valore ammortizzato del bene, deve essere stornato;</p> <p>- l'eventuale valore dei costi incrementativi di durata e utilità pluriennale, imputato nella voce e nei fondi di ammortamento deve essere riclassificato fra le immobilizzazioni immateriali e fra i relativi fondi di ammortamento in ragione dell'importo ammortizzato.</p> <p>La differenza del valore del bene (fondo ammortamento / valore dell'immobilizzazione) che viene ricollocato fra i conti d'ordine, dovrà trovare imputazione ad incremento / riduzione del valore netto patrimoniale d'impianto dello SPI, se la messa a disposizione / diritto d'uso è avvenuta negli esercizi anteriori all'implementazione della COEP (non potendo avere rilevanza economica nel corso degli esercizi COEP), o fra le sopravvenienze attive e/o passive, se la messa a disposizione / diritto d'uso è intervenuta successivamente all'impianto della COEP e comunque per l'ammontare relativo alla differenza sulle eventuali quote di ammortamento imputate nel periodo (avendo avuto rilevanza sulla formazione del risultato di esercizio COEP).</p> <p>Se il bene invece non è soggetto ad ammortamento la differenza di valutazione dovrà trovare imputazione ad incremento / riduzione del valore netto patrimoniale d'impianto dello SPI, se la messa a disposizione / diritto d'uso è avvenuta negli esercizi anteriori all'implementazione della COEP (non potendo avere rilevanza economica nel corso degli esercizi COEP), o fra le sopravvenienze attive e/o passive, se la messa a disposizione / diritto d'uso è intervenuta successivamente all'impianto della COEP (avendo avuto rilevanza sulla formazione del risultato di esercizio COEP).</p>
<p style="text-align: center;">Art. 6 (Piano dei conti) ABROGATO</p> <p>1. Le università, considerate amministrazioni pubbliche ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n.196, sono tenute ad adottare un comune piano dei conti a decorrere dal 1° gennaio 2014 con l'aggiornamento delle codifiche SIOPE di cui al successivo comma 3.</p> <p>2. La struttura del piano dei conti di cui al comma</p>	<p>L'articolo 4, comma 1, del D.l. 394/2017 prevede l'abrogazione dell'articolo 6 riferito al piano dei conti, al fine di adeguare gli obblighi delle università (enti in contabilità civilistica), considerate amministrazioni pubbliche ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, a tutte le amministrazioni pubbliche che adottano il medesimo regime.</p> <p>Non ci sono altre indicazioni che possano comportare specifici comportamenti a livello transitorio.</p>

<p>1 è definita con successivo decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, in conformità alle disposizioni previste dalla legge 31 dicembre 2009, n. 196. Lo schema di decreto di cui al primo periodo è trasmesso alla Camera dei deputati e del Senato della Repubblica perché su di essi siano espressi, entro 20 giorni, i pareri delle Commissioni competenti per materia e per i profili di carattere finanziario. Decorso tale termine il decreto è adottato anche in mancanza dei pareri.</p> <p>3. Con le modalità definite dall'articolo 14, comma 8, legge 31 dicembre 2009, n. 196, sono aggiornate le codifiche SIOPE secondo la struttura del comune piano dei conti.</p>	
<p style="text-align: center;">Art. 7 <i>(Criteri per la predisposizione del bilancio preventivo unico d'ateneo non autorizzatorio e del rendiconto unico d'ateneo in contabilità finanziaria)</i></p> <p>1. Al fine di consentire il consolidamento e il monitoraggio dei conti delle amministrazioni pubbliche, le università, considerate amministrazioni pubbliche ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, predispongono il bilancio preventivo unico d'ateneo non autorizzatorio e il rendiconto unico d'ateneo in contabilità finanziaria, in termini di cassa, secondo gli schemi di cui all'allegato 2, parte integrante del presente decreto, tenendo conto delle regole tassonomiche previste dal Manuale tecnico operativo di cui al successivo articolo 8.</p>	<p>L'articolo 4, commi 1 e 2, del D.l. n. 394/2017 apporta delle sostanziali modifiche agli artt. 6 e 7 del decreto interministeriale 19/2014. Le modifiche si sono rese necessarie al fine di coordinare le disposizioni previste per le università, considerate amministrazioni pubbliche ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, alle disposizioni previste dall'articolo 17, del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 91 per tutte le amministrazioni pubbliche in contabilità civilistica.</p> <p>Il succitato articolo 17 prevede, infatti, per tutte le amministrazioni pubbliche tenute al regime di contabilità civilistica, alcuni adempimenti finalizzati a consentire l'elaborazione dei conti di cassa consolidati, in raccordo con le regole contabili di cui al sopra richiamato decreto 91/2011. Disposizione che ha avuto piena attuazione con il decreto ministeriale 27 marzo 2013.</p> <p>Le amministrazioni in contabilità civilistica, alla luce della normativa vigente, hanno l'obbligo di redigere un documento previsionale e consuntivo in termini di cassa, sulla base dello schema allegato (allegato 2) al decreto ministeriale 27 marzo 2013. La redazione dei documenti avviene</p>

<p>2. Il rendiconto unico d'ateneo in contabilità finanziaria, di cui al comma 1, è coerente nelle risultanze con il Rendiconto Finanziario di cui all'articolo 3, comma 1.</p> <p>3. Con le modalità definite dall'articolo 14, comma 8, legge 31 dicembre 2009, n. 196, sono aggiornate le codifiche SIOPE secondo la struttura del piano dei conti finanziario di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 4 ottobre 2013, n. 132 e successive modifiche e integrazioni, al fine di ricondurre univocamente ciascuna transazione elementare al livello aggregato di dettaglio previsto dallo schema di cui all'allegato 2. Tale aggiornamento tiene conto della specificità del settore universitario e del regime contabile vigente per il comparto. A decorrere dall'adeguamento SIOPE cessa l'obbligo di redigere il rendiconto unico d'ateneo in contabilità finanziaria con le modalità di cui al comma 1. Le università, considerate amministrazioni pubbliche ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, allegano al bilancio unico d'ateneo d'esercizio il rendiconto unico d'ateneo in contabilità finanziaria secondo la codifica SIOPE. Tale prospetto contiene, relativamente alla spesa, la ripartizione per missioni e programmi.</p>	<p>attraverso la tassonomia di cui all'allegato 3 del medesimo decreto, nelle more dell'avvio della rilevazione SIOPE per tutti gli enti interessati. Inoltre, le amministrazioni in parola, non sono tenute all'adozione del piano dei conti integrato di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 91.</p> <p>Alla luce di quanto sopra al fine di coordinare le disposizioni previste per gli enti in contabilità civilistica, e ferma restando la necessità di assicurare l'elaborazione dei conti di cassa consolidati delle amministrazioni pubbliche, sono state modificate le disposizioni previste dagli articoli 6 e 7 nel seguente modo.</p> <p>Il comma 2, dell'articolo 4, interviene sull'obbligo di redazione di un preventivo unico d'ateneo e di un rendiconto unico d'ateneo in termini di cassa. Inoltre, è stata disciplinata la coerenza dei dati presenti nel Rendiconto finanziario con i dati del nuovo schema finanziario.</p> <p>Da ultimo, è stato inserito il vincolo dell'adeguamento della codifica SIOPE al piano dei conti finanziario di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 4 ottobre 2013, n. 132 e successive modifiche e integrazioni, al fine di ricondurre univocamente ciascuna transazione elementare al livello aggregato di dettaglio previsto dal nuovo schema finanziario. A decorrere dall'adeguamento SIOPE cessa l'obbligo di redigere il rendiconto unico d'ateneo in contabilità finanziaria con le modalità di cui al comma 1. Le università, considerate amministrazioni pubbliche ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, allegano al bilancio unico d'ateneo d'esercizio il rendiconto unico d'ateneo in contabilità finanziaria secondo la codifica SIOPE. Tale prospetto contiene, relativamente alla spesa, la ripartizione per missioni e programmi.</p> <p>Non ci sono in questo caso disposizioni e istruzioni di tipo transitorio oltre alle indicazioni contenute nella nota MIUR prot. 11734/2017.</p>
<p><u>Allegato 1</u></p>	
<p style="text-align: center;"><u>ATTIVO</u></p> <p><u>A) IMMOBILIZZAZIONI</u></p> <p>I IMMATERIALI</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Costi di impianto, di ampliamento e di sviluppo 2) Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere di ingegno 3) Concessioni, licenze, marchi, e diritti simili 4) Immobilizzazioni in corso e acconti 5) Altre immobilizzazioni immateriali 	<p>L'articolo 5, comma 1, del D.l. 394/2017 prevede a rivedere alcune voci di Conto economico e Stato patrimoniale in coerenza con quanto previsto per tutte le amministrazioni pubbliche in contabilità civilistica e ad eliminare il riferimento alla destinazione per la ricerca nel rispetto della classificazione delle voci del conto economico in base alla natura, nonché a dare evidenza in apposita area dell'attivo e del passivo delle commesse, dei progetti e delle ricerche finanziate o co-finanziate da soggetti terzi.</p>

TOTALE IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI

II MATERIALI

- 1) Terreni e fabbricati
- 2) Impianti e attrezzature
- 3) Attrezzature scientifiche
- 4) Patrimonio librario, opere d'arte, d'antiquariato e museali
- 5) Mobili e arredi
- 6) Immobilizzazioni in corso e acconti
- 7) Altre immobilizzazioni materiali

TOTALE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI

III FINANZIARIE

TOTALE IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE

TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (A)

B) ATTIVO CIRCOLANTE

I RIMANENZE

TOTALE RIMANENZE

II CREDITI (con separata indicazione, per ciascuna voce, degli importi esigibili entro l'esercizio successivo)

- 1) Crediti verso MIUR e altre Amministrazioni centrali
- 2) Crediti verso Regioni e Province Autonome
- 3) Crediti verso altre Amministrazioni locali
- 4) Crediti verso l'Unione Europea e altri Organismi Internazionali
- 5) Crediti verso Università
- 6) Crediti verso studenti per tasse e contributi
- 7) Crediti verso società ed enti controllati
- 8) Crediti verso altri (pubblici)
- 9) Crediti verso altri (privati)

TOTALE CREDITI

III ATTIVITÀ FINANZIARIE

TOTALE ATTIVITÀ FINANZIARIE

IV DISPONIBILITÀ LIQUIDE

- 1) Depositi bancari e postali
- 2) Denaro e valori in cassa

TOTALE DISPONIBILITÀ LIQUIDE

TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (B)

C) RATEI E RISCONTI ATTIVI

- c1) ~~Ratei per progetti e ricerche in corso~~ Ratei e risconti attivi
- c2) ~~Altri ratei e risconti attivi~~

D) RATEI ATTIVI PER PROGETTI E RICERCHE IN CORSO

In merito è necessario adeguare la fase contabile e in sede di bilancio, a partire dall'esercizio 2018, esporre i dati nei diversi conti interessati anche al fine del raffronto e comparazione delle voci da un esercizio all'altro. Si vedano le indicazioni formulate in riferimento, in particolare, alla fattispecie dei "ratei e risconti".

d1) Ratei attivi per progetti e ricerche finanziate o co-finanziate in corso

TOTALE ATTIVO
Conti d'Ordine dell'attivo

PASSIVO

A) PATRIMONIO NETTO

I FONDO DI DOTAZIONE DELL'ATENEIO

II PATRIMONIO VINCOLATO

- 1) Fondi vincolati destinati da terzi
- 2) Fondi vincolati per decisione degli organi istituzionali
- 3) Riserve vincolate (per progetti specifici, obblighi di legge, o altro)

TOTALE PATRIMONIO VINCOLATO

III PATRIMONIO NON VINCOLATO

- 1) Risultato ~~gestionale~~-esercizio
- 2) Risultati ~~gestionali~~-relativi ad esercizi precedenti
- 3) Riserve statutarie

TOTALE PATRIMONIO NON VINCOLATO

TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)

B) FONDI PER RISCHI ED ONERI

TOTALE FONDI PER RISCHI ED ONERI (B)

C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO

D) DEBITI (con separata indicazione per ciascuna voce degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo)

- 1) Mutui e Debiti verso banche
- 2) Debiti verso MIUR e altre Amministrazioni centrali
- 3) Debiti verso Regione e Province Autonome
- 4) Debiti verso altre Amministrazioni locali
- 5) Debiti verso l'Unione Europea e ~~altri Organismi Internazionali~~ il

Resto del Mondo

- 6) Debiti verso Università
- 7) Debiti verso studenti
- 8) Acconti
- 9) Debiti verso fornitori
- 10) Debiti verso dipendenti
- 11) Debiti verso società o enti controllati
- 12) Altri debiti

TOTALE DEBITI (D)

E) RATEI E RISCONTI PASSIVI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI

e1) ~~Risconti per progetti e ricerche in corso~~ Contributi agli investimenti

e2) Contributi agli investimenti Ratei e risconti passivi
e3) Altri ratei e risconti passivi

F) RISCONTI PASSIVI PER PROGETTI E RICERCHE IN CORSO

f1) Risconti passivi per progetti e ricerche finanziate e co-finanziate in corso

TOTALE PASSIVO

Conti d'Ordine del passivo

A) PROVENTI OPERATIVI

I. PROVENTI PROPRI

- 1) Proventi per la didattica
- 2) Proventi da Ricerche commissionate e trasferimento tecnologico
- 3) Proventi da Ricerche con finanziamenti competitivi

II. CONTRIBUTI

- 1) Contributi Miur e altre Amministrazioni centrali
- 2) Contributi Regioni e Province autonome
- 3) Contributi altre Amministrazioni locali
- 4) Contributi dall'Unione Europea e ~~altri Organismi Internazionali~~
dal Resto del Mondo
- 5) Contributi da Università
- 6) Contributi da altri (pubblici)
- 7) Contributi da altri (privati)

III. PROVENTI PER ATTIVITÀ ASSISTENZIALE

IV. PROVENTI PER GESTIONE DIRETTA INTERVENTI PER IL DIRITTO ALLO STUDIO

V. ALTRI PROVENTI E RICAVI DIVERSI

VI. VARIAZIONE RIMANENZE

VII. INCREMENTO DELLE IMMOBILIZZAZIONI PER LAVORI INTERNI

TOTALE PROVENTI (A)

B) COSTI OPERATIVI

VIII. COSTI DEL PERSONALE

- 1) Costi del personale dedicato alla ricerca e alla didattica
 - a) docenti/ricercatori
 - b) collaborazioni scientifiche (collaboratori, assegnisti, ecc)
 - c) docenti a contratto
 - d) esperti linguistici
 - e) altro personale dedicato alla didattica e alla ricerca

- 2) Costi del personale dirigente e tecnico-amministrativo

IX. COSTI DELLA GESTIONE CORRENTE

- 1) Costi per sostegno agli studenti
- 2) Costi per il diritto allo studio

- 3) Costi per ~~la ricerca~~ e l'attività editoriale
- 4) Trasferimenti a partner di progetti coordinati
- 5) Acquisto materiale consumo per laboratori
- 6) Variazione rimanenze di materiale di consumo per laboratori
- 7) Acquisto di libri, periodici e materiale bibliografico
- 8) Acquisto di servizi e collaborazioni tecnico gestionali
- 9) Acquisto altri materiali
- 10) Variazione delle rimanenze di materiali
- 11) Costi per godimento beni di terzi
- 12) Altri costi

X. AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI

- 1) Ammortamenti immobilizzazioni immateriali
- 2) Ammortamenti immobilizzazioni materiali
- 3) Svalutazioni immobilizzazioni
- 4) Svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e nelle disponibilità liquide

XI. ACCANTONAMENTI PER RISCHI E ONERI

XII. ONERI DIVERSI DI GESTIONE

TOTALE COSTI (B)

DIFFERENZA TRA PROVENTI E COSTI OPERATIVI (A-B)

C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI

- 1) Proventi finanziari
- 2) Interessi ed altri oneri finanziari
- 3) Utili e Perdite su cambi

D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITÀ FINANZIARIE

- 1) Rivalutazioni
- 2) Svalutazioni

E) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI

- 1) Proventi
- 2) Oneri

F) IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO CORRENTI, DIFFERITE, ANTICIPATE

RISULTATO DI ESERCIZIO